



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale

N. 43 del 28 ottobre 2020

Oggetto: Accordo tra Autorità di bacino distrettuale e Regione Liguria sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 1 della legge 07 agosto 1990, n. 241 per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri. Proroga della durata dell'Accordo al 28 febbraio 2021.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i. e in particolare la parte III del suddetto decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 detta *"Norme in materia di Autorità di bacino"* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che *"con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)"*;
- al comma 4 prevede che *"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità"*;
- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità; in particolare al comma 7 prevede che il Segretario Generale provveda agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità e (...) curi l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
- al comma 10 prevede che *"Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino"*;





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...);

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175"* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 56 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *"il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante"*, *"provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità"*, nonché *"assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo"* e *"sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* ed, in particolare, l'art. 15, che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni finalizzati a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n. 15, che all'art. 27 prevede che nelle more dell'adozione dei piani di bacino distrettuali, la Regione possa stipulare apposite convenzioni con le Autorità di bacino distrettuali per l'avvalimento a titolo gratuito di personale regionale;





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

VISTO l'Accordo sottoscritto tra l'Autorità di bacino distrettuale e la Regione Liguria in data 29 ottobre 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri;

VISTO, in particolare, l'art. 4 comma 2 del medesimo che definisce la durata dell'Accordo e dispone che *"Il presente accordo è efficace dalla data della sottoscrizione della convenzione di avvalimento di cui all'art. 2, e ha una durata di 1 anno, eventualmente prorogabile in caso di comprovata necessità, e comunque cessa la sua efficacia all'atto della decadenza dei PAI vigenti ai sensi dell'art. 170, c.11 del d.lgs. 152/2006"* e comma 4 *"Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo si provvederà con successivi atti, d'intesa tra le parti"*;

PREMESSO CHE:

- l'Accordo di collaborazione sopra richiamato, finalizzato a garantire, nella fase di riorganizzazione e transizione verso strumenti di pianificazione distrettuali, la continuità tecnico-amministrativa e gestionale nell'ambito del territorio afferente alla ex Autorità di bacino regionale nonché il rilascio dei pareri in materia di acque ex art. 7 del R.D. n. 1775/1933 per il controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, ha previsto in particolare l'avvalimento, da parte dell'Autorità di bacino distrettuale, delle strutture regionali competenti in materia;
- ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo, lo stesso aveva durata di un anno dalla sua sottoscrizione, eventualmente prorogabile in caso di comprovata necessità;
- con decreto del Segretario Generale n. 81 del 25.10.2019 è stata prorogata di un anno la durata dell'Accordo, con nuova scadenza al 29.10.2020;
- con nota prot. n. 7884 del 21.10.2020 questa Autorità ha provveduto a richiedere alla regione Liguria la disponibilità ad una proroga della durata dell'Accordo fino al 28.02.2021, nel rispetto delle medesime condizioni e modalità previste dall'Accordo vigente;

CONSIDERATO CHE:

- sul territorio dei bacini liguri scolanti nel mar Ligure, in forza del disposto dell'art. 170, c.11 del d.lgs. 152/2006, risultano tuttora vigenti i PAI regionali;
- perdura pertanto la necessità della gestione di tali Piani di bacino, vigenti fino alla emanazione di analoghi atti a livello distrettuale, in quanto gli stessi costituiscono inevitabilmente oggetto di frequenti modifiche ed integrazioni in ragione, ad esempio, dell'acquisizione di nuovi dati, studi o indagini di maggior dettaglio, realizzazione di interventi di sistemazione idraulica e geologica, nonché dell'espressione di pareri tecnici attuativi della normativa dei piani stessi;
- per quanto attiene la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, è inoltre necessaria l'espressione del parere obbligatorio e vincolante sulla compatibilità delle derivazioni con le previsioni del Piano di tutela di cui all'art. 7 del R.D. 1775/1933;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE:

- alla luce dell'emergenza epidemiologica in corso e delle varie misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione della stessa, si è ritenuto necessario e opportuno chiedere alla Regione la disponibilità ad un'ulteriore proroga della durata dell'Accordo, possibilità





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

peraltro contemplata dall'Accordo, individuando come nuova data il 28 febbraio 2021, in quanto la stessa coincide con la scadenza dell'analogo Accordo sottoscritto con la Regione per il bacino del Magra.

- con tale proroga si potrà così garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri, in particolare per ciò che riguarda la gestione dei piani di bacino ex lege 183/1989, e in parallelo lavorare con gli uffici regionali competenti, ad una nuovo Accordo, sia per i bacini regionali liguri che per il Magra, che tenga conto delle attività pianificatorie di livello distrettuale in corso e della necessità di estenderle a tutto il territorio distrettuale. In tal modo potrà essere garantita nel distretto omogeneità e uniformità di indirizzi e al contempo potranno essere definite nuove forme e strumenti di attuazione degli indirizzi distrettuali a scala regionale, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO, QUINDI, CHE in ragione di tutto quanto sopra si è provveduto a richiedere alla regione Liguria la disponibilità ad una proroga della durata dell'Accordo al 28 febbraio 2021, con nota prot. n. 7884 del 21.10.2020;

VISTO, QUINDI, il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6633 del 27.10.2020, con il quale è stato decretato di aderire alla richiesta di proroga della durata dell'Accordo in oggetto, relativo allo svolgimento di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri;

PRESO ATTO della volontà e disponibilità della Regione Liguria a proseguire senza soluzione di continuità nella gestione dei PAI e nel rilascio dei pareri previsti in attuazione dell'Accordo sottoscritto, nelle more della transizione verso strumenti di pianificazione distrettuale omogenei e comunque fino al 28 febbraio 2021;

RITENUTO, pertanto, che vi siano le condizioni per procedere alla proroga della durata dell'Accordo di collaborazione sottoscritto con l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale ad oggetto *"Svolgimento di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri"*, ai sensi dell'art. 4, c.2 dell'Accordo;

tutto ciò visto e considerato

DECRETA

Articolo 1 – In attuazione dell'art. 4, c. 2 dell'Accordo tra la Regione Liguria e l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri, per le motivazioni di cui alle premesse, è prorogata la durata dell'Accordo, con nuova scadenza al 28 febbraio 2021.





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Articolo 2 - Ai sensi di quanto disposto al comma 1, continuano ad esplicare i propri effetti i provvedimenti emanati in attuazione dell'Accordo medesimo, con particolare riferimento ai decreti del S. G. n. 49, 50 e 53 del 2018.

Articolo 3 - Il presente decreto è notificato alla Regione Liguria per gli adempimenti di competenza.



IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Massimo Lucchesi